

L'Odcec Roma inizia ad ospitare una serie di approfondimenti sugli effetti tributari dei principi

Ias e commesse a lungo termine

I criteri contabili internazionali sono conformi con quelli fiscali

Gli Ias e gli effetti che possono derivare dalla loro adozione costituiscono un momento rilevante, in particolare, nella determinazione del reddito imponibile ai fini Ires di quelle imprese che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali nei propri bilanci d'esercizio. Al fine di approfondire questi aspetti la Commissione Imposte Dirette - Reddito d'impresa dell'Ordine di Roma ha intrapreso un'azione di studio e approfondimento, oltre che un dibattito sui contenuti, concretizzati anche nella produzione di contributi di merito consultabili sul sito dell'Ordine. Gli argomenti sono stati divisi e trattati secondo una ripartizione sistematica. Si tratta di contributi alla discussione che non impegnano gli enti e gli studi di appartenenza degli autori né, ovviamente, l'Ordine. Di seguito pubblichiamo un primo approfondimento sull'argomento.

DI ELENA MATTESI *

Il principio di derivazione stabilito dall'art. 83, comma 1 del Testo unico impone che i risultati del conto economico redatto in base ai principi contabili internazionali siano pienamente rilevanti ai fini fiscali, nonostante l'emissione di eventuali deroghe rispetto alle vigenti regole in tema di reddito di impresa.

Per le imprese c.d. «Ias adopter» tale disposizione comporta, dunque, un notevole impatto sulle modalità di determinazione dell'Ires, in considerazione delle possibili difformità di trattamento, contabile e fiscale, proprie dei diversi componenti reddituali.

La mancanza di organici chiarimenti ufficiali sull'argomento ha portato la Commissione imposte dirette dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma a ritenere opportuno l'esame puntuale degli effetti fiscali che, sotto il profilo operativo, possono emergere per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali. I risultati di tale analisi, condotta con riguardo ai diversi elementi del reddito d'impresa, sono stati sintetizzati in alcuni elaborati, consultabili liberamente tramite accesso al sito web dell'Ordine di Roma. Alle pubblicazioni si accede dalla pagina della Commissione imposte dirette, Reddito d'impresa, Operazioni straordinarie (www.odcec.roma.it).

In questo ambito, sono state esaminate, tra le altre, le possibili conseguenze che l'applicazione del principio Ias n. 11 in materia delle commesse a lungo termine può comportare a carico della disciplina che attualmente presiede alla valutazione

fiscale delle stesse commesse.

In base al riscontro della conformità dei criteri contabili internazionali rispetto alle regole tuttora imposte dall'art. 93 del Testo Unico è così emerso il convincimento che l'adozione del principio Ias n. 11 non dovrebbe creare particolari problematiche di gestione tributaria delle poste contabili riconducibili alle commesse a lungo termine. Ciò dipende dal fatto che, a ben vedere, la norma tributaria detta regole sostanzialmente analoghe rispetto alle indicazioni della prassi contabile internazionale, per quanto attiene sia l'individuazione delle commesse a lungo termine, sia le modalità della loro valutazione.

A titolo esemplificativo, si segnala infatti che l'ambito applicativo di entrambe le discipline riguarda le forniture di beni e servizi pattuiti «unitariamente»: cioè che, seppure originate da contratti tra loro autonomi, siano tra loro connesse sotto il profilo funzionale o economico (c.d. «combining»).

Anche dal punto di vista della valutazione delle commesse, poi, i criteri contabili internazionali sono conformi rispetto a quelli fiscali. Il principio Ias n.11 stabilisce, in effetti, che le commesse a lungo termine deb-

bano essere obbligatoriamente valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati in ogni esercizio di esecuzione dell'opera: cioè, attribuendo al risultato del conto economico i ricavi, i costi e il margine di commessa in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva.

A tale scopo, lo Ias n. 11 individua alcune metodologie di determinazione della percentuale di avanzamento, che si

ne dell'art. 93 del Testo unico, infatti, obbliga le imprese a valutare le opere in corso solo in base alla «percentuale di completamento», non ammettendo più il ricorso al metodo dei costi sostenuti (deroga consentita fino al periodo d'imposta 2006 dall'abrogato comma 5). Sotto il profilo operativo, inoltre, anche l'Amministrazione Finanziaria ha sempre riconosciuto la validità fiscale delle diverse metodologie fissate dalla prassi

paltatore (c.d. «claims»). Il principio internazionale Ias n. 11 ne consente la riconduzione ai ricavi di commessa qualora sia altamente probabile che il committente accetti le richieste di maggiori compensi avanzate in corso d'opera ed il loro ammontare sia determinabile con attendibilità.

Anche in ambito tributario, l'accertamento della sussistenza dei medesimi requisiti è stata ritenuta necessaria, sia dalla giurisprudenza sia dalla prassi, ai fini della tassazione delle stesse riserve (a conferma, cfr. Cassazione 6 aprile 2007, n.8628; Interrogazione Parlamentare 27 maggio 2009, n. 5-01456).

La puntuale analisi delle altre poste tipiche delle commesse a lungo termine - su cui contenuti si rinvia al testo integrale dell'elaborato pubblicato sul sito web www.odcec.roma.it a cura di Elena Mattesi - dimostra, in conclusione, che la corretta applicazione del principio internazionale Ias n. 11 non dovrebbe obbligare le imprese «Ias adopter» all'effettuazione di rettifiche fiscali del risultato del conto economico.

* componente
Commissione imposte
dirette dell'Odcec
di Roma

Pagina a cura dell'



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it

possono basare, ad esempio, sul raffronto tra i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli stimati per il completamento dell'opera; oppure, delle ore lavorate rispetto a quelle complessivamente necessarie per l'intera esecuzione.

Le riferite modalità di valutazione sono, d'altra parte, pienamente rilevanti anche in ambito tributario. L'attuale formulazio-

contabile, sempreché le imprese siano in grado di evidenziare quali siano gli elementi assunti a base della valutazione (a conferma, cfr. per tutte circolare Ministero finanze 22 settembre 1982, n. 36).

Un altro punto di raccordo tra le indicazioni della prassi contabile internazionale e la disciplina fiscale è inoltre riscontrabile nel trattamento da attribuire alle riserve dell'ap-

Raddoppiano i giorni di apertura per gli iscritti

Sportello fiscale, servizi rafforzati

È stato potenziato e ampliato il servizio dello sportello operativo della Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia delle entrate riservato agli iscritti dell'Ordine di Roma (attivo dal gennaio 2010 in via Enrico Petrella n. 4). L'apertura, infatti, passa da due a quattro giorni a settimana; a partire dal 28 settembre, prenotando on line data e orario dell'appuntamento, si può usufruire dei servizi nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,30.

Si tratta di un'altra tappa significativa nella collaborazione tra la Direzione regionale Lazio dell'Agenzia delle entrate e l'Ordine dei commercialisti ed Esperti contabili di Roma, come ha tenuto a evidenziare il presidente dell'Ordine, Gerardo Longobardi. «L'impegno che la Direzione regionale delle Entrate del Lazio sta offrendo nell'assistenza e nei servizi mirati alle esigenze dei commercialisti costituisce motivo di apprezzamento e ringraziamento. Sia lo sportello che il supporto nella costruzione di eventi formativi

rappresentano apporti concreti e utili e per questo sono particolarmente grato al direttore della Dre Lazio, dott. Ursilli, e alla sensibilità che ha dimostrato anche in questa occasione verso la nostra categoria», ha spiegato Longobardi.

Soddisfazione anche da parte della Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, «la sinergia tra i Commercialisti e l'Agenzia costituisce un passaggio importante nell'ambito dell'attività di servizio reso ai contribuenti», ha dichiarato Eduardo Ursilli, Direttore Regionale del Lazio.

Le cifre parlano da sole: da gennaio a oggi sono stati circa 4 mila gli appuntamenti complessivamente effettuati dagli sportelli Inps, Agenzia delle entrate ed Equitalia Gerit attivati presso la sede di via Petrella dell'Ordine di Roma. Una media di 40 professionisti al giorno hanno avuto la possibilità di disbrigare velocemente e senza fare file pratiche di vari enti in un unico ufficio e usufruendo di servizi preferenziali, personalizzabili e specifici per i professionisti.

APPUNTAMENTI

Riparte la formazione

Al via da ottobre un nuovo ciclo annuale di formazione continua. Riparte, infatti, l'impegno dell'Ordine per assicurare agli Iscritti un'ampia offerta formativa gratuita e di qualità, resa possibile anche per la sempre più stretta collaborazione instaurata dalla Commissione formazione professionale continua dell'Odcec di Roma con l'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale. Si riserva la possibilità di individuare e coinvolgere soprattutto relatori di alto profilo. Con il 2010 si conclude il triennio formativo e per soddisfare la crescente richiesta di partecipazione per le materie obbligatorie e per i convegni a più alta affluenza, l'Ordine di Roma utilizzerà la sala del Teatro Manzoni (via Monte Zebio 14/C). Nel solo mese di ottobre sono previsti ben 22 tra convegni, corsi ed eventi formativi. Info sul sito <http://www.odcec.roma.it/>

Convegno sulle operazioni straordinarie

Una giornata di studio e approfondimento su «I profili contabili e fiscali delle operazioni straordinarie» si terrà a Roma, il prossimo 13 ottobre (Sala Farnese - Parco dei Principi Grand Hotel, via G. Frescobaldi n. 5) con inizio alle ore 15,00. L'evento organizzato in collaborazione

con Eutekne, prevede la partecipazione di Claudio Sciliotti, presidente del Cndcec, Gerardo Longobardi, presidente dell'Odcec di Roma, Maurizio Fattaccio, coordinatore dell'area fiscalità dell'Odcec di Roma, e gli interventi di Arturo Betunio, Direttore centrale normativa Agenzia delle Entrate, Enrico Zanetti, coordinatore ufficio studi del Cndcec, Francesco Rossi Ragazzi, professore incaricato di Diritto Tributario Univ. G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, Ivan Vacca, condirettore generale Assonime, Alessandro Cotto, dottore commercialista - Eutekne. Per iscrizioni: <http://www.odcec.roma.it/>

Processo tributario telematico

Un primo bilancio della sperimentazione sul Processo Tributario Telematico che ha coinvolto dallo scorso febbraio il Dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'Agenzia delle entrate e 150 commercialisti romani. Criticità e suggerimenti emersi dal test sul contenzioso tributario telematico saranno evidenziati nell'incontro che si svolgerà il 4 ottobre alle ore 10,30 presso la sede del ministero dell'economia in via Flavia.